

FAQ – APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 42 DEL REGOLAMENTO IVASS N. 41/2018 AI CONTRATTI R.C. AUTO

Entro il 1° maggio 2020, le imprese sono tenute ai sensi dell’articolo 42 del Regolamento n. 41 del 2018 a consentire ai propri clienti, tramite la propria area riservata, il pagamento del premio assicurativo relativo ad un contratto R.C. Auto oggetto di rinnovo?

La formulazione dell’articolo 42 del Regolamento n. 41 del 2018 obbliga le imprese a consentire ai clienti - tramite le proprie aree riservate - il pagamento del premio successivo al primo con riferimento a tutte le fattispecie contrattuali, salvo quanto previsto dall’articolo 45.

La disposizione non vieta alle imprese di consentire ai propri clienti di effettuare il pagamento del premio assicurativo relativo al contratto R.C. Auto tramite le aree riservate, nel rispetto dell’art. 54, c. 5, lett. b), del Regolamento IVASS n. 40/2018, che individua, tra le modalità di pagamento, anche i mezzi di pagamento elettronico, anche on-line, che abbiano quale beneficiario l’impresa.

Tale modalità di pagamento del premio, quando è relativa ad un contratto R.C. Auto, non può comunque determinare, in nessun caso, l’elusione del divieto di rinnovo tacito previsto per tali prodotti (art. 170-bis CAP).